

L.R. 23 dicembre 2010 n. 27
Ulteriori modificazioni e integrazioni della l.r. 26 giugno 2009,
n.13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e
per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente)

CONTROLLO DI ATTUAZIONE
al 31/12/2011

Contenuti della legge

Con la legge regionale n. 27/2010 sono state apportate alcune modifiche alla l.r. 13/2009 e più specificatamente al Titolo II: "Diritti edificatori ed Interventi straordinari in materia edilizia", il cosiddetto "Piano casa".

Con la legge regionale viene in primo luogo posticipato il limite temporale di applicazione, fino a tutto l'anno 2012 mantenendo, da un lato, le norme già previste e ridefinendo alcuni strumenti previsti al fine di incentivare ulteriormente gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione. Allo stesso tempo, gli stimoli agli interventi di ampliamento sono volti al miglioramento della funzionalità degli spazi abitativi, produttivi e pertinenziali degli edifici esistenti, assicurando il conseguimento di più elevati livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica.

Inoltre, la legge introduce ulteriori premialità nel caso in cui gli interventi sugli edifici residenziali diano luogo alla realizzazione di locali adibiti ad **asili nido** (pari al 5% della SUC) o nel caso di edifici a destinazione non residenziale in cui sia prevista l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture (5% della SUC ovvero 10% nel caso di contestuale **sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto**).

Per quanto riguarda gli **edifici a destinazione produttiva**, la legge introduce la possibilità di ampliamenti ovvero di interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia ai fini della riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale degli edifici e degli ambiti interessati dall'intervento, anche al fine di insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle esistenti. In tali casi, l'incremento edificatorio previsto è in misura del 30% della SUC non residenziale.

Attuazione della legge

La legge regionale, che modifica il testo originario della l.r. 13/2009, non prevede l'adozione di nuovi provvedimenti attuativi da parte della Giunta regionale, se non la fissazione di alcuni limiti per l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici a destinazione non residenziale.

Inoltre la legge prevede che i comuni possano, con proprio atto, limitare l'applicabilità della legge regionale in merito alle premialità edificatorie per gli interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici, in ragione delle caratteristiche del proprio territorio o del grado di saturazione edilizia esistente.

L.R. 23 dicembre 2010 n. 27

Ulteriori modificazioni e integrazioni della l.r. 26 giugno 2009, n.13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

CONTROLLO DI ATTUAZIONE

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI
	Comuni		-	Nel caso delle determinazioni delle premialità edificatorie per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici (art. 32 L.R. 13/2009), i comuni possono escludere ulteriori aree dall'applicabilità della normativa rispetto a quelle previste dalla legge, o stabilire limiti inferiori di incremento delle quantità edificatorie in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio (art. 1, c. 2).	Entro 60 giorni data in vigore della legge	-
Giunta regionale			D.G.R.	Fissa modalità e limiti per l'installazione sulle coperture degli edifici a destinazione non residenziale di impianti fotovoltaici di potenza significativamente superiore al limite previsto all'art. 15, c.3 della l.r. 17/2008, ai fini dell'incremento della SUC.	Non previsti	Il reg. reg. 29 luglio 2011, n.7, ha definito le procedure amministrative per l'installazione di impianti fotovoltaici ed individua le aree ed i siti non idonei per specifiche tipologie di impianto.

L.R. 23 dicembre 2010 n. 27

Ulteriori modificazioni e integrazioni della l.r. 26 giugno 2009, n.13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

CONTROLLO DI ATTUAZIONE

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI
	Comuni			Ai fini degli interventi di ristrutturazione urbanistica in edifici a destinazione produttiva, i Comuni adottano i Piani attuativi con tempo di deposito e pubblicazione ridotti della metà, rispetto alle procedure ordinarie.	Non previsti <i>Si noti che il ricorso al piano attuativo era già previsto dal testo originario della l.r. 13/2009</i>	-